

TRIBUNALE DI MODENA

Sezione fallimentare

**Ricorso ex art. 14-ter L. 27.1.12, n. 3 per l'ammissione alla procedura di
composizione della crisi da sovraindebitamento con la presentazione del
piano del Consumatore**

Il Sig. Carlo Cavazzoni (codice fiscale: CVZCRL55P24I462A) nato a Sassuolo (MO) il 24/9/1955 e residente in Modena, via [REDACTED], ai fini del presente atto elettivamente domiciliato in San Felice sul Panaro (MO), via Mazzini n. 114, presso lo studio e la persona dell'avv.to Francesca Sorrentino (codice fiscale: SRRFNC82M56F240I – PEC: francesca.sorrentino@ordineavvmodena.it) che lo rappresenta e difende, giusta delega su foglio separato che viene depositato in via telematica contestualmente al presente atto;

premesse che

- con istanza depositata presso la Camera di Commercio di Modena il ricorrente ha chiesto ed ottenuto la nomina di un Gestore per la predisposizione di una relazione particolareggiata ai sensi della Legge n. 3/2012;
- l'OCC presso la Camera di Commercio di Modena con provvedimento in data 26/07/19 nominava l'avv. Alessandro Ratti (codice fiscale RTTLSN77E01F240V) con studio in Modena, L.go Torti n. 4, per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento ex lege n. 3/2012 (doc. 1);
- il signor Cavazzoni Carlo, per mezzo del proprio procuratore, in presenza di

sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, I comma, L. 3/2012, predispone la presente proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà verificata ed attestata dal nominato OCC.

1. **Requisiti di ammissibilità**

Sussistono per il signor Cavazzoni i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7, L. n. 3/2012 e successive modifiche, in quanto:

- è qualificabile come “consumatore” ai sensi dell'art. 6, comma II, L. 3/2012 trattandosi di persona fisica che ***“ha assunto obbligazioni per scopi estranei ad un'attività imprenditoriale e professionale”***;

- non è soggetto né assoggettabile a procedure di fallimento e/o concorsuali, così come disciplinate e previste dalle disposizioni legislative e normative del R.D. 16/03/1942 n. 267;

- si trova in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 6 della L. 27/01/12, in quanto versa ***“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte”***, con conseguente rilevante difficoltà di adempiere alle predette obbligazioni;

- non ha fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, alla procedura di sovraindebitamento ovvero ad alcun accordo di composizione della crisi;

- non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14- bis della L. n.3/12 (impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore);

- ha fornito all'OCC, in persona dell'avv. Alessandro Ratti, tutta la documentazione idonea a consentire una compiuta ricostruzione della propria

situazione economico-patrimoniale.

- *omissis*-

8.Proposta del piano del consumatore

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato o chirografario), mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti. In particolare, il debitore propone il pagamento del 100% delle predeuzioni e dei creditori privilegiati nonché il pagamento dei creditori chirografari, nella percentuale del 25,21%.

Per evitare contenziosi ed assicurare comunque un minimo supporto economico al figlio [REDACTED], il ricorrente si è impegnato a chiedere, al momento del pensionamento, la liquidazione, sottoforma di capitale, dell'intera sua posizione pensionistica complementare presso il [REDACTED] (a norma dell'art. 10.4 dello statuto del predetto Fondo). Attualmente il beneficiario in caso di premorienza è il figlio [REDACTED]. Il ricorrente si è impegnato a destinare gli importi ricavati per il 50% alla soddisfazione dei creditori (mentre l'altro 50% sarà destinato all'adempimento dei suoi obblighi alimentari verso il figlio [REDACTED], in misura ridotta rispetto all'attualità). Ciò alla sola condizione che la proposta di piano del consumatore presentata ottenga l'omologa definitiva.

Sulla scorta delle precedenti considerazioni, le somme che il debitore potrebbe mettere a disposizione dei creditori nei prossimi 5 anni (termine che si ritiene congruo per la ristrutturazione del debito anche in considerazione dell'età anagrafica del ricorrente e degli orientamenti della giurisprudenza di merito)

sono rappresentate come segue:

	Valori mensili					Disponib. annua	Liquid. Fondo Perseo
	Reddito da 730	Reddito da pensione	Spese correnti	Assegno alimentare	Disponib. creditori		
2021	1.469		540	450	479	5.743	7.882
2022	1.469		540	450	479	5.743	
2023 fino settembre	1.469		540	450	479	4.307	
2023 3 mesi		609	590		19	57	
2024		609	590		19	228	
2025		609	590		19	228	

Sulla base di queste disponibilità, che verranno ad essere liquide su base mensile nei 5 anni a partire dal 2021, ed a condizione che anche le quote di stipendio attualmente pignorate/cedute siano messe a disposizione della procedura, il debitore sarebbe ragionevolmente in grado di:

- (i) soddisfare integralmente i crediti in prededuzione e privilegiati;
- (ii) soddisfare i creditori chirografari in una percentuale presumibile del 25,21% ovvero quella maggiore e minore percentuale che sarà realizzata con il pieno effetto liberatorio ed esdebitativo per il debitore all'esito dell'esecuzione del piano.

Debito	Classe	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi liquidatoria	Valore debito ipotesi liquidatoria	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del debito consolidato
Compenso gestore della crisi	Prededuzione	Avv. Ratti	1.609,23	100,00%	1.609,23	100,00%	1.609,23
Spese per legali assistenza procedura	Prededuzione	Sorrentino	2.600,00	100,00%	2.600,00	100,00%	2.600,00
		Tot. prededuzio	4.209,23				
Tributi	Privilegio mobi		10,66	100,00%	10,66	100%	10,66
Interessi tributi	Privilegio mobi		15,89	100,00%	15,89	100%	15,89
Ente strumentale Croce Rossa Italiana	Privilegio mobi	3 - AdE Risc	188,32	100,00%	188,32	100%	188,32
Interessi ente strumentale Croce Rossa	Privilegio mobi		2,72	100,00%	2,72	100%	2,72
Accertamenti IMU/TARI	Privilegio mobi	5 - IMUTARI Cas	3.401,77	100,00%	3.401,77	100%	3.401,77
Condanne spese lite separazione (Avv)	Chirografo	6 - Avv. Colucci	1.727,02	100,00%	1.727,02	100%	1.727,02
		Tot. Privilegio	5.346,38				
Prestiti daterzi del 01/03/2013	Chirografo			12,59%	2.608,97	25,21%	5.212,91
Condanne spese lite del 20/12/2018	Chirografo	1 - Molinari S.	20.680,91	12,59%	-	25,21%	-
Interessi su prestito del 2013 (tasso 3%	Chirografo			12,59%	-	25,21%	-
Cessione del quinto del 01/07/2018	Chirografo	2 - INPS	3.946,35	12,59%	496,89	25,21%	994,73
Aggio	Chirografo		3,60	12,59%	0,45	25,21%	0,91
Comune di Gallipoli - pol. Municip.	Chirografo		277,74	12,59%	34,97	25,21%	70,01
Interessi Comune di Gallipoli - pol. Mu	Chirografo		160,34	12,59%	20,19	25,21%	40,42
Aggio	Chirografo		29,02	12,59%	3,65	25,21%	7,31
Comune di Modena - Polizia municipa	Chirografo	3 - AdE Risc	702,20	12,59%	88,42	25,21%	177,00
Interessi Comune di Modena - Polizia	Chirografo		16,52	12,59%	2,08	25,21%	4,16
Aggio	Chirografo		49,00	12,59%	6,17	25,21%	12,35
Aggio	Chirografo		17,34	12,59%	2,18	25,21%	4,37
Aggio	Chirografo		17,00	12,59%	2,14	25,21%	4,29
Comune di Modena - Polizia municipa	Chirografo		170,00	12,59%	21,41	25,21%	42,85
Interessi Comune di Modena - Polizia	Chirografo	4 - Comune MO	170,00	12,59%	21,41	25,21%	42,85
Comune di Modena - Polizia municipa	Chirografo	Poliz. Munic.	285,75	12,59%	35,98	25,21%	72,03
Interessi Comune di Modena - Polizia	Chirografo		285,75	12,59%	35,98	25,21%	72,03
Fondo rischi Credem	Chirografo	5-Credem	15.550,00	12,59%	1.957,93	25,21%	3.919,59
		Tot. chirografo	42.361,52				

9. Giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa rispetto all'alternativa liquidatoria.

Nella relazione dell'OCC viene affermata la convenienza della proposta in termini percentuali di soddisfazione rispetto all'ipotetica attività liquidatoria del patrimonio del debitore istante sia sotto il profilo della certezza della soddisfazione che dei tempi: l'attuale presenza di pignoramenti e cessioni rende infatti indisponibile a buona parte dei creditori lo stipendio del ricorrente, che costituisce l'unico patrimonio a garanzia dei loro crediti.

La situazione sarebbe poi destinata a peggiorare per effetto del pensionamento (e conseguente contrazione del reddito del ricorrente) che interverrà di qui ad un paio di anni. A quel punto non vi sarebbero risorse utilmente pignorabili ex art. 545 c.p.c. e dunque ragionevolmente disponibili per una liquidazione del patrimonio ex art. 14 e segg. Legge n. 3/12.

La disponibilità dimostrata dal Cavazzoni di destinare ai creditori il 50% della liquidazione del fondo pensionistico ██████ costituisce elemento di favore per la soluzione del piano del consumatore: in difetto, di tali importi beneficerebbe il solo figlio, ██████, al quale sono ad oggi contrattualmente destinati.

Anche sotto il profilo della durata, il piano si presenta conveniente per il ceto creditorio in quanto l'orizzonte temporale di 5 anni è ragionevole e sostenibile (anche in funzione – omissis -).

Neppure sarebbe legittimo attendersi che la liquidazione del patrimonio possa

portare risorse ulteriori sotto il profilo successorio, essendo già deceduti entrambi i genitori del ricorrente.

Omissis

Sulla base della documentazione ricevuta e alla luce delle indagini espletate l'OCC ha ritenuto che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Tutto ciò considerato, il sottoscritto ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

ricorre

all'Ill.mo Tribunale, affinché, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, Voglia disporre l'apertura, con ogni conseguente disposizione, ed accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta:

- in via principale:
 1. disporre che, sino alla definitività dell'omologazione, non possano essere, sotto pena di nullità, iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive da parte di creditori aventi titolo o cause anteriori;
 2. dichiarare l'omologa del piano del consumatore proposto dal ricorrente,

disponendo che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;

in subordine:

3. in caso di difetto dei presupposti per l'omologazione del piano del consumatore, dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ss. l. n. 3/2012 e assumere tutti i provvedimenti conseguenti.

Si allegano i seguenti documenti:

omissis

Con osservanza.

Modena li, 26/05/21

avv. Francesca Sorrentino

Il presente è estratto dal ricorso depositato presso il Tribunale di Modena, sez. I sottosezione fallimentare, fascicolo Rg n. 1/2021.

Modena li, 16/06/21

avv. Francesca Sorrentino